



N. Not. Reato 48982/2917
N. R.G. Tribunale 14001/2019

N. Sentenza 4384/2021

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice della ^{SETTIMA} **PRIMA** Sezione Penale **DR. Eleonora Santolini** alla pubblica udienza del 15.4.2021 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa penale di I° grado

CONTRO

Libero-Assente

I M P U T A T O

(vedi imputazione allegata)

CONCLUSIONI

Le Parti chiedono concordemente l'improcedibilità dell'azione penale, previa riqualificazione ai sensi dell'art. 590 c.p., per mancanza di querela.

MOTIVI

Alla stregua del compendio probatorio in atti, il reato, riqualificato ai sensi dell'art. 590 c.p., risulta improcedibile per difetto di querela.

Ed invero, è emerso dal compendio processuale, in particolare dalle dichiarazioni del teste operante come nella data del commesso reato, sia stata accertata una manovra di tamponamento ai danni dello scooter condotta dall'odierna parte offesa, che all'esito del sinistro veniva condotto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Gemelli, dove veniva diagnosticata una "contusione al ginocchio sinistro con abrasione, contusione alla caviglia sinistra, distorsione rachide cervicale e trauma cranico non commotivo" con una prognosi di gg. 10.

Emerge, del pari, dalla certificazione medica ulteriormente allegata in atti che la persona offesa abbia avuto un ulteriore periodo di convalescenza legato a "dolorabilità ed algia" al ginocchio ed al piede, all'esito delle lesioni come sopra certificate.

Ne deriva che, trattandosi di postumi ravvisati in epoca successiva senza alcun altro accertamento diagnostico da parte di medico non specializzato e che il quadro clinico non ha presentato elementi di novità tali da palesare un aggravamento di natura diversa dell'iniziale processo patologico, il fatto debba essere riqualificato ai sensi dell'a. 590 c.p. e, dunque, mancando la querela l'azione debba considerarsi improcedibile.

P. Q. M.

Visto l'art. 529 c.p.p.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di FRANCESCO in ordine al reato a lui ascritto, previa riqualificazione ai sensi dell'art. 590 c.p., per difetto di querela.

Roma, 30.10.2020 15.4.2021

Il Giudice
Eleonora Santolini

Depositato in udienza

Roma, 15/4/2021

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott. Bruno Scalcione